

COMUNE DI ROCCARASO

Ufficio del Sindaco

Viale degli Alberghi n. 2/A – 67037 Roccaraso (AQ) Tel. 0864/61921 – Fax 0864/6192.222

PEC: <u>protocollo.roccaraso@pec.it</u> – E-mail: <u>sindaco@comune.roccaraso.aq.it</u>

Ordinanza Sindacale n. 6 del 10 marzo 2020

Oggetto: disposizioni applicative dei DD.P.C.M. 8 E 9 MARZO 2020 con riferimento agli uffici ed alle strutture di proprietà comunale.

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

VISTO l'evolversi della emergenza relativa alla epidemia di Coronavirus, con l'aumento delle segnalazioni dei casi di contaminazione in Italia;

VISTI E RICHIAMATI NEI CONTENUTI E NEI PRINCIPI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.2.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 23.2.2020 in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 04.03.2020 in di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 recante ulteriori misure in materia di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d' Abruzzo n. 2 del 8 marzo 2020
 Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/03/2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale":
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 9 marzo 2020 n. 3 "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

RITENUTO necessario attuare tutte le misure atte a limitare le possibilità di contagio mediante innalzamento dei livelli di attenzione, predisponendosi comunque ad affrontare possibili emergenze locali, coordinare gli interventi in merito;

RICHIAMATE le norme e disposizioni in materia di Protezione Civile;

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50, commi 4 e 5;
- l'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., relativo alla comunicazione di avvio del procedimento;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

per quanto di propria competenza, con riferimento a tutto quanto sopra riportato ed in attuazione di quanto disposto dai DD.P.C.M. 8 e 9 MARZO 2020 e altri provvedimenti emanati:

- ▶ in attuazione del D.P.C.M. dell'8/03/2020 all'art. 1, lettera e) ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del succitato decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- ▶ la limitazione dell'apertura degli Uffici Comunali al pubblico, che avverrà esclusivamente e tassativamente nei soli giorni di martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, specificando che:
 - 1. è fatta raccomandazione ai cittadini di recarsi presso gli uffici comunali solo per questioni urgenti e non rinviabili, verificando preventivamente la possibilità di risoluzione della problematica ricorrendo ai mezzi di comunicazione telematica (telefono e/o e-mail), indicando, in tal senso, i seguenti recapiti dei vari settori ed uffici dell'Ente:
 - Sindaco: Dott. Francesco Di Donato 338 276 1622 0864.6192206;
 - Vice Sindaco: Avv. Monica Oddis 349.3825778;
 - Settore Segreteria Generale: Dott.ssa Marisa D'Amico 329.3629350 0864.6192205 segreteria@comune.roccaraso.aq.it;
 - Settore I Affari Generali, Servizi demografici, Politiche sociali, Assistenza scolastica: Avv. Davide D'Aloisio 348.3801580– 0864.6192216 davide.daloisio@comune.roccaraso.aq.it;
 - Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale, Protocollo, Archivio, Statistiche e Notifiche: Sig.ra Linda Percario 0864.6192211 / 0864.6192204 anagrafe@comune.roccaraso.aq.it; protocollo@comune.roccaraso.aq.it
 - <u>Ufficio Servizi Sociali e Scolastici</u>: Dott.ssa Daniela Di Tommaso –
 0864.6192209 <u>daniela.ditommaso@comune.roccaraso.aq.it</u>; <u>protocollo@comune.roccaraso.aq.it</u>
 - Settore II Settore Finanziario e Tributi: Rag, Carlo Colantoni 340.8886227
 0864.6192208 ragioneria@comune.roccaraso.aq.it;
 - <u>Ufficio Tributi:</u> Rag.ra Eugenia Grazia 0864.6192224 eugenia.grazia@comune.roccaraso.aq.it;
 - <u>Ufficio Tributi:</u> Rag.ra Rita Antonelli 0864.6192203 rita.antonelli@comune.roccaraso.aq.it;

- Settore III Edilizia, SUE, Urbanistica, Manutenzioni, Ambiente e Servizi Cimiteriali: Arch. Paolo Di Guglielmo; 338.1538732 0864.6192202 paolo.diguglielmo@comune.roccaraso.aq.it;
 - Sportello Unico Edilizia: Geom. Roberto D'Aloisio 0864.6192221 roberto.daloisio@comune.roccaraso.aq.it;
 - Opere pubbliche e Servizi Cimiteriali: Geom. Ivan Manselli 0864.6192213 ivan.manselli@comune.roccaraso.aq.it;
- Settore IV Polizia Locale: Ten. Mario Trilli 348.3804115 0864.6192218 mario.trilli@comune.roccaraso.aq.it;
 - <u>Vigilanza</u>: Mar. Ord Mario Scarpitti 0864.6192214 mario.scarpitti@comune.roccaraso.aq.it;
- **Settore V Tecnico Manutentivo:** Geom. Vincenzo D'Amico 339.2080597 0864.6192210 vincenzo.damico@comune.roccaraso.aq.it;
- gli ingressi del pubblico dovranno essere comunque <u>contingentati</u>, al fine di evitare assembramenti in cui non sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra le persone.

INOLTRE RACCOMANDA

- ▶ in applicazione dei DD.P.C.M. 8-9/03/2020 la chiusura al pubblico:
 - del Palaghiaccio G. Bolino e dei relativi impianti gestiti dalla soc. ACD S.r.l.;
 - delle sedi A.N.A. Gruppo Alpini Roccaraso e Gruppo Alpini di Pietransieri;
 - dell'Ufficio IAT Informazioni e Assistenza Turistica:
- <u>▶ il rigoroso rispetto</u> dei riferiti DD.P.C.M. 8-9/03/2020 (demandando tale obbligo ad Associazioni Sportive, Gruppi e Associazioni di ogni genere, che a vario titolo le utilizzano);
- ▶ il <u>rispetto assoluto dell'art. 1. D.P.C.M. dell'8/03/2020,</u> che si richiama integralmente:
 - «Misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale:
 - a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
 - b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
 - c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
 - d) COSI' MODIFICATO DAL D.PC.M. DEL 9/03/2020 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi е delle competizioni organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi organizzati utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del

- virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
 - f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
- h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
- n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione:
- o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di

persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

- p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
- r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d). le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' garantire il rispetto della distanza di sicurezza comunque interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi:
- t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. »

DEMANDANDO

- al Segretario Comunale, Dott.ssa Marisa D'Amico ed al Responsabile del Personale e degli Affari Generali, Avv. Davide D'Aloisio, la gestione di ogni utile forma flessibile di lavoro;
- ai Responsabili dei Settori dell'Ente di favorire la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, garantendo comunque il corretto funzionamento delle attività dell'Ente e la conseguente erogazione dei Servizi, incentivando il ricorso allo smart-working ed al telelavoro.

Che la presente ordinanza assume validità fino a nuove disposizioni.

Infine.

DISPONE

- 1. la **notifica** della presente ordinanza:
- <u>agli uffici comunali</u>, ed in particolare ai Responsabili dei Settori, per i rispettivi seguiti di competenza, con particolare riferimento alla necessaria comunicazione, nelle forme di legge, ai soggetti interessati dalla presente ordinanza;
- alla società A.C.D Roccaraso-Pietransieri 1994 S.r.l.;
- 2. la trasmissione della presente ordinanza:
- alla Prefettura di L'Aquila, alla PEC protocollo.prefaq@pec.interno.it;
- alla ASL 1 Abruzzo, alla PEC protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it;
- 3. la **pubblicazione** della presente all'Albo pretorio on-line dell'Ente, per l'opportuna conoscenza;

AVVERTE CHE:

- ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marisa D'Amico, Segretario Generale dell'Ente, presso la quale è possibile richiedere ogni ulteriore informazione al riguardo della procedura di che trattasi;
- contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199);

IL SINDACO

Dott. Francesco Di Donato

